MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA

Art. 9

Norme edilizie per le comunità terapeutiche e gli enti morali

All'articolo 128 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche di cui al comma 1, nonche' ogni altro intervento edificativo delle suddette comunita', necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere gia' realizzate, per le quali sia gia' stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilita' delle norme di cui al comma 4-bis e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attivita' connesse alle finalita' della comunita' terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo e' immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunita' terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalita' di lucro e l'attivita' della stessa sia sviluppata con modalita' residenziali. 4-quater. Qualora la comunita' terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacita' ricettiva superiore alle duecento unita', questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.". Lo scorporo delle aliquote previsto dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria.

Versione in vigore dal 26 novembre 1995, non più in vigore dal 25 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498
Capo	III — Norme in materia di controllo, di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia e di incentivazione dell'attività edilizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rilancio-economico-ed-occupazionale-dei-lavori-498-1995/art-9-norme-edilizie-per-le-comunita-terapeutiche-e-gli-enti-morali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it